

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEI CIMITERI COMUNALI

Art.1 – Oggetto del Regolamento.

Il presente Regolamento disciplina il servizio per l'illuminazione votiva dei cimiteri comunali. L'erogazione del servizio ha inizio con la presentazione della richiesta di allaccio di luce votiva al Servizio Demografico del Comune mediante la sottoscrizione di apposito contratto nel quale devono essere specificati i dati anagrafici del soggetto richiedente, ed il nominativo del/i defunto/i con precisa indicazione della ubicazione della tomba. Il contratto deve essere redatto per ciascun punto luce di illuminazione votiva. La pratica di ciascun utente viene perfezionata con il versamento della tariffa stabilita per i diritti di allaccio e servizio dovuta come canone omnicomprendivo della prima annualità con scadenza 31 dicembre.

Art.2 – Modalità di svolgimento del servizio.

Il servizio di illuminazione votiva nei cimiteri comunali viene assunto dal Comune che si riserva di gestirlo direttamente e/o in economia o con affidamento a terzi.

Art.3 – Campo di applicazione.

Il servizio sarà assicurato, a richiesta degli interessati, per l'illuminazione votiva:

- a) dei loculi cimiteriali;
- b) delle tombe di famiglia;
- c) delle cappelle e edicole;
- d) degli ossari

Tutti i progetti e/o gli interventi inerenti gli ampliamenti del cimitero, la sua manutenzione ordinaria e straordinaria, la costruzione di nuovi loculi, la costruzione di nuove tombe di famiglia, dovranno prevedere e comprendere gli impianti di illuminazione votiva.

Il servizio verrà attivato esclusivamente per le strutture funerarie complete in ogni loro parte.

Art .4 – Orario del servizio – Sospensione del servizio.

Il servizio di illuminazione votiva del cimitero è continuativo (giorno e notte).

Le eventuali sospensioni del servizio, anche prolungate, imputabili ad interruzione dell'energia elettrica da parte della società erogatrice per lavori o per qualsiasi altra causa di forza maggiore, non comporteranno rimborso agli utenti.

Il Comune non assume alcuna responsabilità per le interruzioni del servizio imputabili a sospensioni dell'energia elettrica, a guasti o danni causati da forza maggiore, a riparazioni alla rete, a danni derivanti da eccezionali eventi atmosferici, ad incendi ed in genere a danni derivanti dall'intervento di terzi.

Art. 5 –Tariffe – Pubblicità delle tariffe.

Il servizio a domanda individuale (D.M. 31.12.1983), verrà fornito all'utenza applicando le speciali tariffe approvate dal Comune con apposito atto deliberativo.

Il servizio è soggetto alla seguente tariffazione comprensiva di IVA:

- 1) Spese fisse di impianto (diritti di allaccio), comprendenti:
 - a) le spese contrattuali;
 - b) la compartecipazione alle spese di allaccio in misura fissa per tutte le utenze;
 - c) la fornitura del portalampada e della lampada;

tale somma ricomprende il consumo della prima annualità con scadenza 31 dicembre.

- 2) canone di abbonamento, per ogni punto luce, comprendente:
 - a) la sorveglianza e la manutenzione degli impianti;
 - b) il ricambio delle lampade ed il consumo di energia elettrica;

- c) l'incidenza del costo sostenuto per la gestione amministrativa del servizio: dipendenti, materiale informatico, materiale di cancelleria, spese postali, e simili;
- 3) Spese di distacco della fornitura e/o trasferimento della fornitura. La cessazione dell'utenza, in qualunque momento richiesta, non darà diritto ad alcun tipo di rimborso.

Qualsiasi modifica della tariffa si intenderà notificata con la semplice pubblicazione a norma di legge della deliberazione di Giunta Comunale che l'ha introdotta; qualora l'utente non volesse accettare la modifica deliberata, potrà rescindere il contratto. La rescissione dovrà essere effettuata con comunicazione sottoscritta dall'utente e recapitata a proprie spese presso l'ufficio di competenza, ed avrà effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data di ricevimento.

Art. 6 – Contratto di utenza.

Ogni utenza potrà essere riferita ad una o più lampade votive anche di Cimiteri diversi e quindi anche per sepolture non contigue.

All'atto del contratto l'utente deve aver versato la tariffa stabilita per i diritti di allaccio come specificati al punto 1) dell'art. 5 del presente Regolamento.

Art. 7 – Durata del contratto.

Il contratto di concessione è da ritenersi a tempo indeterminato, salvo disdetta scritta. Non è data facoltà di recedere dal contratto prima di un anno dalla data della sua sottoscrizione.

Per il primo periodo di utenza, dal giorno dell'attivazione al 31 dicembre dello stesso anno, sarà dovuta la somma onnicomprensiva stabilita per i diritti allaccio utenza come specificati al punto 1) dell'art. 5 del presente Regolamento. Dal 1° gennaio dell'anno successivo sarà dovuto il canone di abbonamento annuale.

I contratti di utenza si intenderanno tacitamente rinnovati in assenza di disdetta scritta entro il 31 dicembre. La disdetta ha effetto dal 1 Gennaio successivo.

Art. 8 – Modalità per il pagamento del canone

Il pagamento del canone annuo di consumo dovrà avvenire tramite versamento sul conto corrente intestato al Comune a mezzo di bollettino che il Responsabile del servizio competente provvederà trasmettere agli utenti entro il mese di settembre dell'anno cui si riferiscono i consumi. Qualora l'utente non abbia ricevuto entro il mese di settembre il relativo bollettino, egli ha l'onere di richiedere nel mese successivo direttamente all'ufficio comunale competente la determinazione della somma da pagare per il servizio. Il pagamento deve essere effettuato entro il termine perentorio del mese di ottobre. Qualora l'utente non provveda al pagamento entro il mese di ottobre, l'ufficio comunale competente provvederà ad inviare tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con spese a carico dell'utente, entro il mese di novembre un secondo avviso di pagamento. Il pagamento delle somme suddette dovrà avvenire entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'avviso di sollecito. Trascorsi inutilmente i termini predetti, senza che l'utente abbia provveduto al pagamento, il Comune provvederà a sospendere l'erogazione dell'energia elettrica ed al recupero delle somme dovute nelle forme coattive previste dalla legge.

Art. 9 – Variazione dell'utenza

Le variazioni nell'utenza possono riguardare:

- indirizzo al quale inviare il bollettino;
- modifica del nominativo dell'intestatario del bollettino.
- Richiesta di cessazione del servizio

Le suddette variazioni devono essere comunicate all'Ufficio Tributi con nota scritta e firmata via posta/fax o con diretta compilazione di modulo disponibile presso l'Ufficio stesso.

I bollettini rispediti al mittente per irreperibilità dell'intestatario e per i quali, per errata designazione dell'indirizzo da parte dell'intestatario o di chi per esso ed in assenza di comunicazioni inerenti la variazione del domicilio, non sia possibile provvedere ad un ulteriore

invio, si procederà all'interruzione del servizio. L'eventuale riallaccio comporterà il versamento della somma prevista come se si trattasse di un nuovo contratto.

Art. 10 – Divieti ed obblighi.

E' assolutamente vietato agli utenti:

- manomettere gli impianti;
- asportare o sostituire le lampadine.

I contravventori saranno tenuti al risarcimento dei danni arrecati, fatta salva la facoltà di indire azioni civili o penali e riservandosi la facoltà di interrompere il servizio.

Dopo l'esecuzione di eventuali lavori per la manutenzione o la ristrutturazione delle tombe, prima di procedere allo svincolo della cauzione è necessario da parte dell'ufficio competente, accertarsi non solo della corretta esecuzione dei lavori edili, ma anche procedere alla verifica dell'integrità dell'impianto elettrico esistente.

E' fatto obbligo ai concessionari delle cappelle di famiglia di provvedere alla realizzazione (o revisione, se già presente) dell'impianto elettrico all'interno delle stesse.

Ad ogni richiesta da parte del Comune, dovrà essere possibile l'accesso alla cappella per la manutenzione e per il controllo dell'impianto.

Alla stipula del contratto di concessione per loculo o/e tomba è necessario proporre all'utente anche il contratto per il servizio di illuminazione votiva, dandone comunicazione all'ufficio di competenza.

Art. 11 – Riallaccio alla rete

Qualora, per morosità o per mancato rispetto delle norme sopra descritte, venisse interrotto il servizio di illuminazione votiva, l'utente che successivamente desiderasse ottenere il ripristino del servizio, qualora nel frattempo non avesse regolarizzato il versamento delle somme dovute dopo l'emissione del sollecito, dovrà stipulare un nuovo contratto e versare la somma prevista come se fosse un nuovo allaccio.

Art. 12 – Segnalazione guasti

Sarà cura dell'utente segnalare tempestivamente eventuali guasti o interruzioni del servizio allo Sportello del Cittadino, che provvederà a segnalare agli operatori addetti l'anomalia lamentata mediante foglio di servizio; sarà provveduto a ripristinare il guasto entro 5 giorni lavorativi, esclusi sabato e festivi.

Art. 13.– Allacci abusivi

Qualora venisse individuato un allaccio effettuato abusivamente, ovvero senza stipulazione del relativo contratto e senza il pagamento degli oneri connessi, l'Ufficio Tributi provvederà immediatamente all'interruzione del servizio ed avvierà le procedure affinché all'utente venga applicata una sanzione amministrativa pari a € 50,00.

La regolarizzazione della posizione avverrà con la stipula del contratto di allaccio e con il pagamento degli oneri ad esso connessi. Trascorsi i trenta giorni si procederà al recupero delle somme dovute.

Art. 14 - Entrata in vigore.

Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data in cui diventerà esecutiva la deliberazione di approvazione.

Art. 15 – Pubblicità del regolamento.

Una copia del presente Regolamento sarà data in dotazione a tutti gli uffici comunali coinvolti nella gestione del servizio ed all'incaricato della custodia del cimitero.

Il presente Regolamento verrà debitamente pubblicizzato a norma di legge con affissione di manifesti e avvisi anche presso i cimiteri comunali e all'interno del sito internet al quale potersi

collegare per prendere visione del documento e della modulistica predisposta per inoltrare le istanze relative alle varie esigenze dell'utenza.

Art. 16 – Leggi ed altre norme di riferimento.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento saranno osservati, in quanto applicabili:

- il Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27.07.1934, N. 1265 e successive modificazioni ed aggiunte;
- il R.D. 09.07.1939, N. 1238 sull'ordinamento dello Stato Civile e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.P.R. 10.09.1990, N. 285, recante: “ Approvazione del regolamento di Polizia Mortuaria”; nonché ogni altra disposizione di legge e regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia.

Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente regolamento.